

Codice A1604A

D.D. 26 novembre 2019, n. 581

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate Cava centrale, Inverso Rostagnolo 1, Inverso Rostagnolo 3, Inverso Rostagnolo 4, Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore e Vasca sorgente Inverso Rostagnolo inferiore - ubicate nel Comune di Luserna San Giovanni (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Luserna San Giovanni (TO) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 25 luglio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 206 del 25 luglio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sei captazioni da sorgente, che ricadono nello stesso Comune di Luserna San Giovanni, in fascia altimetrica compresa tra 884 e 985 metri s.l.m.:

sorgente *Cava centrale* (TO-S-01176) – particella catastale n. 101 del foglio di mappa n. 24, collocata ad una quota di 884 metri s.l.m.;

sorgenti *Inverso Rostagnolo 1* (TO-S-01172), *Inverso Rostagnolo 3* (TO-S-01174) e *Inverso Rostagnolo 4* (TO-S-01175) – particella catastale n. 282 del foglio di mappa n. 24, collocate, rispettivamente, a quote di 971 metri s.l.m. (*Inverso Rostagnolo 1*), di 982 metri s.l.m. (*Inverso Rostagnolo 3*) e di 985 metri s.l.m. (*Inverso Rostagnolo 4*);

sorgenti *Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore* e *Vasca sorgente Inverso Rostagnolo inferiore* (non codificate) – particelle catastali n. 79 e 81 del foglio di mappa n. 24, collocate, rispettivamente, a quote di 898 metri s.l.m. (*Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore*) e di 918 metri s.l.m. (*Vasca sorgente Inverso Rostagnolo inferiore*).

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La captazione *Cava centrale* è ubicata nella porzione meridionale del territorio di Luserna San Giovanni, in prossimità del confine con il Comune di Bagnolo Piemonte a Sud, in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Nord ed è costituita da una trincea sviluppata per circa 50 metri con andamento non rettilineo ma sub-parallelo al versante; il manufatto di captazione è in buone condizioni.

Le acque prelevate dalla sorgente, insieme a quelle derivanti dalle sorgenti *Rostagnolo*, sono convogliate alla vasca Mugniva e, successivamente, trasferite alla rete acquedottistica comunale; la captazione raccoglie i contributi di diversi acquiferi: drena, infatti, sia quello sviluppato nei depositi quaternari costituiti dalla coltre detritico-colluviale, sia quello sviluppato nei depositi torrentizi del corso d'acqua situato ad Est della presa, sia l'acquifero sviluppato nella parte fratturata del substrato pre-quaternario.

A causa della conformazione della captazione non è stato possibile misurarne la portata.

Le captazioni *Inverso Rostagnolo 1*, *Inverso Rostagnolo 3* e *Inverso Rostagnolo 4* sono ubicate nella porzione meridionale del territorio di Luserna San Giovanni, in corrispondenza di un corso d'acqua minore, in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Nord e sono costituite da bottini di presa in pietra e cemento, in buone condizioni. Pur trattandosi di captazioni distinte, sono trattate insieme perché alimentate dallo stesso acquifero; nelle vicinanze è presente un'altra sorgente, denominata *Inverso Rostagnolo 2*, non utilizzata.

Le acque prelevate dalle sorgenti, insieme alle acque delle altre sorgenti presenti nella zona, sono convogliate alla Vasca Mugniva e, successivamente, trasferite alla rete acquedottistica comunale.

A causa della conformazione delle captazioni non è stato possibile misurare le portate: insieme al personale dell'ente gestore sono state stimate in 0,2 l/s (*Inverso Rostagnolo 1*), 3 l/s (*Inverso Rostagnolo 3*) e 1,5 l/s (*Inverso Rostagnolo 4*).

Le captazioni *Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore* e *Vasca sorgente Inverso Rostagnolo inferiore* sono ubicate nella porzione meridionale del territorio di Luserna San Giovanni, in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 10° verso Nord-Ovest e sono costituite da due manufatti in pietra e cemento in buone condizioni realizzati, principalmente, come vasche di rottura per raccogliere le acque delle sorgenti *Inverso Rostagnolo*. Pur trattandosi di captazioni distinte, sono trattate insieme perché alimentate dallo stesso acquifero. All'interno dei due manufatti vengono captate le acque di una sorgente presente in loco, che si vanno ad aggiungere alle acque delle *Inverso Rostagnolo*; le acque così miscelate sono convogliate alla Vasca Mugniva, insieme alle acque della sorgente *Cava* e, successivamente, trasferite alla rete acquedottistica comunale.

A causa della conformazione delle captazioni non è stato possibile misurare le portate: insieme al personale dell'ente gestore sono state stimate in 1,5 l/s (*Vasca sorgente Inverso Rostagnolo inferiore*) e 0,2 l/s (*Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore*).

Il substrato pre-quadernario dei bacini di alimentazione delle sorgenti è costituito dai livelli di gneiss fengitici del basamento del Dora Maira, oggetto di attività estrattiva ("Pietra di Luserna"), non affioranti nei pressi delle aree di emergenza; tali litotipi sono caratterizzati da una permeabilità generalmente bassa, tuttavia, localmente, sono presenti porzioni di roccia caratterizzate da un maggior grado di fratturazione, per effetto dell'alterazione superficiale o della presenza di zone di faglia: in questi casi si sviluppa un acquifero localizzato con permeabilità da media a medio-alta. Più in generale, nei bacini di alimentazione, il substrato è ricoperto in maniera discontinua da coltre detritico-colluviale, costituita da clasti centimetrici immersi in matrice limosa, presente in percentuale variabile e non si segnalano fenomeni franosi né nelle aree di emergenza, né nei relativi bacini di alimentazione. Gli acquiferi che le alimentano sono caratterizzati da permeabilità media per porosità e per fratturazione e coinvolge sia i depositi quadernari (depositi alluvionali, coltre detritico-colluviale), sia la parte alterata e fratturata del substrato roccioso; l'alimentazione è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve.

Le aree in cui si trovano le captazioni sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea in evoluzione, mentre nei bacini di alimentazione si riconoscono, principalmente, boschi di latifoglie e attività estrattive; la presenza di aree destinate all'attività estrattiva, di aree di servizio e di reti viarie di pertinenza di tale attività all'interno delle aree di salvaguardia di alcune sorgenti può essere ritenuta compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Per le sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi mediamente permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Cava centrale:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto ristretta ricade parte del territorio occupato dall'attività di una cava, denominata "Cava Seccarezze", dove viene estratta la Pietra di Luserna; secondo quanto indicato dalla documentazione del progetto di cava, datato ottobre 2018, la porzione di cava che ricade all'interno della zona non è più direttamente interessata dagli scavi ma costituisce area di pertinenza della cava stessa e all'interno di questa area, come potenziale centro di pericolo, si rileva il passaggio di automezzi. Negli elaborati di progetto è segnalato inoltre un tratto di viabilità legato all'attività della cava, indicato come non ancora realizzato: questi elementi antropici legati all'attività estrattiva costituiscono potenziali centri di pericolo in quanto interessati dal transito di automezzi.

La porzione di cava che ricade all'interno della zona di rispetto allargata, invece, non è più direttamente interessata dagli scavi ma costituisce area di pertinenza della cava ed è già stata oggetto di interventi di recupero ambientale e pertanto, non costituisce, un centro di pericolo in quanto non più oggetto di estrazione né di attività.

Nella stessa zona di rispetto allargata è presente un'altra area di cava, a quota 1360-1400 metri s.l.m. circa, che attualmente appare non utilizzata e pertanto non costituisce un centro di pericolo.

Sono inoltre presenti alcuni tratti di viabilità, costituiti da strade per lo più sterrate percorse da autoveicoli raramente e alcuni resti di ruderi di edifici, presumibilmente legati alle attività estrattive del passato, che non costituiscono centri di pericolo significativi.

Sorgenti Inverso Rostagnolo 1, 3 e 4:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre scaturigini, data la vicinanza reciproca delle stesse;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle tre sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti.

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti alcuni tratti di viabilità, costituiti da strade per lo più sterrate utilizzate nell'ambito delle attività estrattive e alcuni edifici di pertinenza delle stesse attività.

Sorgenti Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore e inferiore:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle due sorgenti;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nella zona di rispetto ristretta non sono stati individuati centri di pericolo, mentre nella zona di rispetto allargata sono presenti alcuni tratti di viabilità, costituiti da strade per lo più sterrate

utilizzate nell'ambito delle attività estrattive e una parte del territorio è occupato dall'attività estrattiva delle cave che estraggono la Pietra di Luserna.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

“Comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo P.te - Sorgente Cava centrale - Carta dei centri di pericolo su base catastale - tav. 2 di 2 - scala 1:2.000”;

“Comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo P.te - Sorgenti Inverso Rostagnolo 1, 3 e 4 - Carta dei centri di pericolo su base catastale - scala 1:2.000”;

“Comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo P.te - Vasche sorgente Inverso Rostagnolo inferiore e superiore - Carta dei centri di pericolo su base catastale - tav. 2 di 2 - scala 1:2.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi di latifoglie – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 9 luglio 2018, ha trasmesso ai Comuni di Luserna San Giovanni (TO) e di Bagnolo Piemonte (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili – denominate *Cava centrale, Inverso Rostagnolo 1-3-4, Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore e inferiore* – ubicate nel medesimo Comune di Luserna San Giovanni e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Luserna San Giovanni (TO) e di Bagnolo Piemonte (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20 agosto 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

è necessario verificare l'attuale utilizzo delle cave, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose; si dovranno prevedere protocolli d'intervento da rendere operativi in caso di sversamenti accidentali

di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nei bacini di alimentazione delle sorgenti; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, si dovrà valutare l'eventualità di far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio che interessano le aree di salvaguardia; è necessario verificare che i tratti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; in relazione agli edifici che rientrano nelle aree di salvaguardia è necessario che vengano precisati gli eventuali sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; nel caso, tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti; nei mappali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) del citato regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha annui di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite; si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'amministrazione comunale ed alle autorità di controllo; dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006 all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite; in particolare, le attività estrattive in essere non potranno essere ampliate nelle aree medesime; le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 ottobre 2018, ha evidenziato che l'acqua delle sorgenti in esame non è campionata a livello delle singole scaturigini, ma viene analizzata presso punti di utenza del rispettivo acquedotto di Luserna San Giovanni e che negli ultimi 5 anni, l'acqua è sempre risultata conforme, tranne nel 2017, anno in cui la stessa ha presentato un eccesso di *ferro* e *manganese*.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sorgenti potabili – denominate *Cava centrale e Inverso Rostagnolo 1-3-4* – ubicate nel Comune di Luserna San Giovanni (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla verifica dell'attuale utilizzo delle cave, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose ed all'adozione di protocolli d'intervento da attuare in caso di sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nei bacini di alimentazione delle sorgenti; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, si dovrà valutare l'eventualità di far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio che interessano le aree di salvaguardia;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

la presenza di aree destinate all'attività estrattiva, di aree di servizio e di reti viarie di pertinenza di tale attività all'interno delle aree di salvaguardia di alcune sorgenti è da ritenersi compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – con particolare riguardo alle aree destinate all'attività estrattiva, alle aree di servizio e alle reti viarie di pertinenza della stessa attività.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 9 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Luserna San Giovanni (TO) e di Bagnolo Piemonte (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili – denominate *Cava centrale*, *Inverso Rostagnolo 1-3-4*, *Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore* e *inferiore* – ubicate nel medesimo Comune di Luserna San Giovanni e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 20 agosto 2018 – prot. n. 73067;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 ottobre 2018 – prot. n. 97700;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 206, in data 25 luglio 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 25 luglio 2019 – prot. n. 0002521, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili – denominate *Cava centrale*, *Inverso Rostagnolo 1*, *Inverso Rostagnolo 3*, *Inverso Rostagnolo 4*, *Vasca sorgente Inverso Rostagnolo superiore* e

Vasca sorgente Inverso Rostagnolo inferiore – ubicate nel Comune di Luserna San Giovanni (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“Comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo P.te - Sorgente Cava centrale - Carta dei centri di pericolo su base catastale - tav. 2 di 2 - scala 1:2.000”;

“Comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo P.te - Sorgenti Inverso Rostagnolo 1, 3 e 4 - Carta dei centri di pericolo su base catastale - scala 1:2.000”;

“Comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo P.te - Vasche sorgente Inverso Rostagnolo inferiore e superiore - Carta dei centri di pericolo su base catastale - tav. 2 di 2 - scala 1:2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Luserna San Giovanni (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

prevedere protocolli d'intervento da rendere operativi in caso di sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nei bacini di alimentazione delle sorgenti - considerata la presenza di attività estrattiva in alcune porzioni di territorio che interessano le aree di salvaguardia;

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sorgenti – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Luserna San Giovanni e di Bagnolo Piemonte, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano

le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare che la presenza di aree destinate all'attività estrattiva, di aree di servizio e di reti viarie all'interno delle aree di salvaguardia di alcune sorgenti sia compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006 e che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

verificare l'attuale utilizzo delle cave, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose e, nel caso in cui fosse ritenuto necessario, valutare l'eventualità di far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio che interessano le aree di salvaguardia;

verificare le attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – con particolare riguardo alle aree destinate all'attività estrattiva, alle aree di servizio e alle reti viarie di pertinenza della stessa attività; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà definire un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali; le attività estrattive, inoltre, non potranno essere ampliate nelle aree di salvaguardia individuate;

vietare il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig